

OGGETTO: Codice opera 20030. Trenovia Trieste-Opicina. Manutenzioni straordinarie anno 2021. interventi complementari. Incarico professionale per: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Importo di incarico € 3.119,36 oltre Inarcassa 5% e IVA 22%, per una spesa totale di € 3.995,90 onnicomprensivi.
CUP: D99C18000020002 CIG: Z213587674

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Tra

il Comune di Trieste, rappresentato dall'ing. Luigi Fantini, Direttore del Servizio Edilizia scolastica e sportiva, programmi complessi, domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza Unità d'Italia n. 4, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, co. 3, lett. c), del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 82 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste,

e

la geom. Serena Scaravelli – C.F. [REDACTED], P.IVA [REDACTED], nata a Trieste il [REDACTED] con studio tecnico in Trieste [REDACTED], iscritta al Collegio dei Geometri della Provincia di Trieste con il n. [REDACTED], si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1) OGGETTO DELL'INCARICO.

1. Il Comune di Trieste - d'ora in avanti denominato «Comune», affida al **geom. Serena Scaravelli – C.F. [REDACTED] P.IVA [REDACTED], nata a Trieste il [REDACTED], con studio tecnico in Trieste [REDACTED], iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Trieste con il n. [REDACTED]**, d'ora in avanti denominata «Professionista», che accetta, l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativamente dell'intervento denominato Interventi complementari nell'ambito dell'Opera 20030 - Trenovia Trieste-Opicina - Manutenzioni straordinarie anno 2021.

Art.2) CONTENUTI, MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.

1. Dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, il quale assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di ultimazione effettiva dei lavori. In particolare il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione:

2. dovrà garantire al R.U.P. l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti al Comune da norme cogenti. Inoltre sarà preciso obbligo del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione verificare la idoneità e la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la normativa di settore nonché disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese esecutrici e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;

3. dovrà predisporre tempestivamente la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse, nonché all'aggiornamento del Fascicolo dell'opera;

4. dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte delle imprese esecutrici e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo alle imprese, nelle modalità previste dalla normativa vigente, le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte delle imprese, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo, al R.U.P. Resta ferma la riserva del Comune nella persona del Responsabile dei Lavori e/o del R.U.P. di segnalare all'Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo

del Coordinatore della sicurezza, impregiudicata l'azione sanzionatoria di cui ai successivi artt. 9 (penalità) e 12 (clausola risolutiva espressa);

5. sarà tenuto, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, a convocare prima dell'avvio dei lavori di ciascuna attività specifica una riunione di coordinamento con gli addetti alle singole operazioni al fine di valutare tutte le possibili interferenze tra le attività di cantiere previste. Di tale riunione dovrà redigere opportuno verbale da inviare successivamente al Responsabile dei Lavori.

Tale verbale è propedeutico all'adeguamento del PSC, cui è tenuto il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

6. dovrà garantire nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa ogniquale volta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Responsabile dei Lavori e/o il R.U.P.;

7. a comprova del puntuale adempimento del presente contratto, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione provvederà all'annotazione sul Giornale dei Lavori dei sopralluoghi effettuati, il rimando al verbale di visita (di cui una copia sottoscritta dalle parti dovrà essere disponibile in cantiere), le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa;

8. verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile della Provincia di Trieste ovvero del DURC, dando atto dell'avvenuto controllo nel verbale di visita. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al Responsabile dei Lavori e/o R.U.P. Dovrà verificare, nell'ambito di ciascun cantiere edile, l'osservanza delle norme di cui all'art.36-bis del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n.248 "Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro";

9. dovrà altresì garantire l'assistenza relativamente a tutti gli adempimenti imposti al Comune da norme cogenti, ivi comprese le verifiche sui subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere, previste all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 81/2008 quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la verifica della congruità degli oneri della sicurezza dei subcontratti, la predisposizione dell'aggiornamento della notifica preliminare, ecc... e dovrà svolgere, in collaborazione con il R.U.P.

tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza;

10. per la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, sarà corrisposto l'onorario nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalità di calcolo della tariffa professionale vigente (D.M. 17.06.2016) applicando le medesime condizioni offerte in sede di gara;

11. è tenuto a tutte le incombenze previste dalla vigente legislazione sulla sicurezza del lavoro e dei cantieri, ivi compresa la verifica preliminare e l'adattamento, alle effettive condizioni e programmi operativi di lavoro, del piano di sicurezza e coordinamento generale e del fascicolo di cui all'art. 91 del D.Lgs. 81/2008, sia prima dell'inizio dei lavori che durante lo svolgimento degli stessi secondo la normativa vigente, nonché all'effettuazione di tutte le operazioni prescritte dalla normativa in vigore in materia di sicurezza ed antinfortunistica. la Professionista è tenuto a verificare la tempestiva ottemperanza da parte dell'impresa a tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dai piani di sicurezza e di coordinamento, che incidono sulla sicurezza del cantiere; in particolare è tenuto a vigilare sul rispetto delle misure inserite nel piano di sicurezza e coordinamento specifico in merito alle interferenze tra le attività di cantiere e quelle delle strutture in cui si opera, così come valutate nel corso della riunione di coordinamento di cui al precedente punto 5.;

12. sarà tenuto ad eseguire le annotazioni e le prescrizioni impartite in merito alle misure di prevenzione e coordinamento della sicurezza le quali dovranno essere controfirmate per ricevuta ed adempimento dall'impresa appaltatrice, dai subappaltatori e dalle imprese con contratti di fornitura;

13. sarà tenuto ad osservare l' "Atto di Intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste. Approvazione e applicazione nella prassi operativa del Comune di Trieste" di cui alla deliberazione consiliare n. 55 del 3 luglio 2008, ed il documento conseguente,

denominato "Attuazione dell'Atto di Intesa per la sicurezza nei cantieri" controfirmato dalle parti in data 16 dicembre 2008 ed approvato con determinazione dirigenziale n. 45 del 29 dicembre 2008.

14. Il Committente, il R.U.P. ed il Responsabile dei Lavori si riservano ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni loro arrecati, anche nella forma di sanzioni amministrative a carattere pecuniario, per effetto del tardivo od omesso adempimento di tutte le predette condizioni contrattuali e, comunque, delle disposizioni di legge in vigore, da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

15. Per quanto non puntualmente descritto si fa comunque riferimento a quanto previsto da: D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 50/2016, D.P.R. 207/2010 ultravigente in virtù dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016.

Il presente contratto decorre dalla data di comunicazione di affidamento dell'incarico e si riterrà definitivamente concluso a lavori ultimati, con la produzione, da parte del Coordinatore per l'esecuzione, di idonea certificazione sulla corretta applicazione da parte delle Imprese esecutrici delle norme inerenti la sicurezza sin qui citate e comunque dopo la risoluzione formale di eventuali controversie e riserve che riguardino la sicurezza.

Art.3) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI.

1. Nello svolgimento dell'attività la Professionista dovrà osservare la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dell'incarico, venisse a conoscenza.

2. Inoltre la Professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del Comune che ne può disporre liberamente.

Art.4) COLLABORAZIONI.

1. La Professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, che reputerà necessaria per l'espletamento dell'incarico assunto nel migliore dei modi, ferma ed impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune, il quale ultimo è esonerato da ogni tipo di responsabilità per detti rapporti, riconoscendo come unica controparte la Professionista stesso quale responsabile nei suoi confronti.

2. Della nomina dei collaboratori di cui sopra, la Professionista sarà tenuto a dare preventiva comunicazione al Comune per l'espressione del relativo gradimento. Il Comune potrà, in ogni momento, chiedere alla Professionista l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori/consulenti, senza obbligo di motivazione.

3. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza, per tutte le operazioni oggetto del presente incarico, saranno regolati mediante intese dirette ed esclusive tra questi ed la Professionista, a cui ultimo competerà totalmente ogni relativa spesa. Nulla sarà dovuto oltre a quanto pattuito con il presente atto.

Art.5) CORRISPETTIVO.

1. Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, comprensivo anche dei rimborsi spese ed al netto degli oneri previdenziali e fiscali, ammonta complessivamente a **€ 3.119,36**, importo questo che corrisponde all'offerta prodotta dalla Professionista sulla base del «Calcolo di Parcella» conservata in atti.

2. La definitiva entità del corrispettivo spettante alla Professionista per le prestazioni professionali di cui al presente incarico, verrà determinato a consuntivo sulla scorta delle risultanze della contabilità finale al lordo del ribasso d'asta, applicando le medesime aliquote di cui all'allegato «Calcolo di Parcella» e il ribasso percentuale offerto dalla Professionista.

3. Alla Professionista verranno inoltre corrisposti, se ed in quanto dovuti, gli oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo.

4. Si ribadisce che, il Comune sarà estraneo ai rapporti intercorrenti tra la Professionista ed eventuali collaboratori, consulenti o altri delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi.

5. Nessun compenso o indennizzo per i titoli di cui al presente articolo spetterà alla Professionista nel caso in cui non sia dato corso all'incarico in questione.

Art.6) MODALITÀ DI PAGAMENTO.

Il pagamento del compenso definito come sopra indicato avverrà per acconti con le seguenti modalità, entro il termine di **30 (trenta)** giorni a decorrere dalla data di ricevimento della fatturazione al Comune:

- acconti, su presentazione di regolare fattura, proporzionalmente ad ogni stato di avanzamento dei lavori nella misura dei 9/10 dell'importo pattuito previa verifica formale positiva da parte dell'ufficio del R.U.P. delle contabilizzazioni e degli allibramenti. Senza l'esito positivo di tale verifica che dovrà essere completata entro 30 (trenta) giorni dall'emissione dei S.A.L. di riferimento non si procederà ad alcuna liquidazione e quindi le eventuali fatture emesse dall'incaricato verranno respinte;
- saldo, a lavori ultimati, con la produzione, da parte del Coordinatore per l'esecuzione, di idonea certificazione sulla corretta applicazione da parte delle Imprese esecutrici delle norme inerenti la sicurezza sin qui citate e comunque dopo la risoluzione formale di eventuali controversie e riserve che riguardino la sicurezza, come previsto all'ultimo capoverso dell'art. 2.

L'atto per la liquidazione delle spettanze verrà redatto ed inviato alla competente struttura per il pagamento non appena accertata la regolarità contributiva della Professionista nonché l'eventuale adempimento della Professionista stesso agli obblighi di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Art.7) COPERTURE ASSICURATIVE.

La Professionista ha indicato i seguenti dati della polizza generale di responsabilità civile professionale, a garanzia dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza: polizza n. [REDACTED] dd. [REDACTED] stipulata con [REDACTED] per un massimale di € 500.000,00.

Art.8) RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO.

La Professionista si impegna al rispetto dei diritti dei lavoratori per quanto concerne il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo in relazione alle prestazioni professionali richieste e provvede, a proprie cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione e protezione dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008), libertà e dignità degli stessi. I suddetti obblighi vincolano la Professionista per tutto il periodo di validità del presente atto.

Art.9) PENALITÀ.

1. In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base ai successi artt. 12 e 13, il Comune potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:

- a) nell'ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto: la percentuale del 5% (cinquepercento) dell'onorario della prestazione;
- b) nell'ipotesi di ritardata o inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto: da un minimo di 50,00 (cinquanta/00) ed un massimo di 500,00 € € (cinquecento/00) in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

2. Le penali applicate ai sensi del precedente comma verranno trattenute su ciascun acconto di cui al precedente art. 6, secondo le disposizioni contabili vigenti.

3. Le penali di cui al presente articolo non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo contrattuale; superata tale misura il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno alla Professionista, senza che quest'ultimo possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività svolta sino a quel momento.

4. Resta inteso che l'applicazione della penale da parte del Comune non esclude la responsabilità della Professionista per eventuali maggiori danni subiti dal Comune stesso.

Art.10) OBBLIGHI DELLA PROFESSIONISTA IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

1. La Professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, con particolare riferimento all'art. 3.
2. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che la Professionista indicherà come conto corrente dedicato in relazione all'incarico in oggetto, specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente incarico costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010 e, causa di risoluzione del contratto.
4. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente incarico, dovranno obbligatoriamente riportare il Codice Unico Progetto (CUP) F97H21000440004 e il Codice Identificativo Gara (CIG) .

Art.11) OBBLIGHI DELLA PROFESSIONISTA AL RISPETTO DEI CODICI DI COMPORTAMENTO E IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

1. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto la Professionista è tenuta ad osservare le misure contenute nel Codice di Comportamento del Comune di Trieste, approvato con deliberazione giuntale n. 234 del 24 maggio 2018, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16.04.2013 n. 62, entrambi reperibili sul sito web del Comune nella sezione "amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali". Tali obblighi di condotta si estendono alla Professionista e ai suoi collaboratori e dipendenti, per quanto compatibili. La violazione di detti obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. La Professionista e i suoi collaboratori e dipendenti sono altresì tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Trieste, approvato con deliberazione giuntale n. 16 del 24 gennaio 2019, anch'esso reperibili sul sito web del Comune nella sezione "amministrazione trasparente / disposizioni generali".

Art.12) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

1. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi i 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del R.U.P. di esecuzione della prestazione oggetto di contestazione.
2. Ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della Legge 136/2010, il mancato utilizzo da parte della Professionista del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
3. Nelle ipotesi di cui sopra, la risoluzione si verificherà di diritto con semplice comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata con la quale il Comune comunicherà alla Professionista che intende valersi della presente clausola risolutiva.
4. Verificandosi la risoluzione, il Comune si intenderà libero da ogni impegno verso la Professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal Comune medesimo.

Art.13) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE.

1. Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora la Professionista non abbia provveduto in esito a formale diffida, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.
2. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto alla Professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già regolarmente assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

Art.14) RECESSO.

1. Il Comune, per ragioni di pubblico interesse o per altro insindacabile motivo, con idoneo provvedimento, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto; in tal caso la Professionista avrà diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di effettiva cessazione del rapporto contrattuale.

2. la Professionista potrà recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al Comune con comunicazione scritta che dovrà pervenire a quest'ultima con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. In tal caso la Professionista avrà diritto al corrispettivo pattuito per l'attività svolta fino alla data di recesso, fermo ed impregiudicato il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale danno conseguente a tale recesso.

Art.15) INCOMPATIBILITÀ.

1. Per la Professionista, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

2. Al riguardo la Professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il Comune.

3. Qualora la Professionista, durante lo svolgimento del presente incarico, diventasse dipendente pubblico, dovrà darne comunicazione al Comune ed ottemperare immediatamente a quanto richiesto dal D.Lgs. 165/2001, relativamente al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza.

Per inciso, tale autorizzazione dovrà essere richiesta dalla Professionista all'Amministrazione di appartenenza e consegnato al Comune di Trieste.

4. la Professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art.16) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Professionista e il Comune in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

2. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

Art.17) RINVIO.

1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Art.18) ELEZIONE DOMICILIO.

La Professionista, agli effetti del presente atto, dichiara di avere il proprio domicilio fiscale presso lo studio in Trieste in [REDACTED].

Art.19) SPESE.

1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del Comune, sono e saranno ad esclusivo carico della Professionista.

2. Si intendono altresì a carico della Professionista gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

Art.20) CLAUSOLE FISCALI.

1. Il valore presunto del presente atto è di 3.119,36 oltre Inarcassa 5%, e iva € 22% per un totale di € 3.995,90.

2. Il presente atto, in quanto soggetto a I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Art.21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I. Il Comune, ai sensi dell'art. 10, del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, informa la Professionista che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

(data della firma digitale)

PER ACCETTAZIONE
la Professionista

(firmato digitalmente)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FANTINI LUIGI

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 11/03/2022 07:35:51